



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 2 DEL 09/01/2025

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno 2025, il giorno nove, del mese di Gennaio, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblicaprima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti del Consiglio:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
ANDREANI FRANCESCO	Presente	MAZZANTI CARLA	Presente
BONFIGLI FRANCESCA	Presente	MECARELLI FABIO	Presente
BUONTEMPO TEODORO	Presente	NOVELLI FRANCESCO	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Assente	PESARESI CARLO MARIA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PETRELLI GIACOMO	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Assente	PINI ANNALISA	Presente
FATTORINI SILVIA	Presente	PIZZI SIMONE	Presente
FAVA FABIOLA	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
FEDELE GIULIA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SILVETTI DANIELE	Presente
FORESI STEFANO	Assente	STRANO RICCARDO	Presente
GIACHI DANIELE	Presente	TAUS MARINA	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente	TOCCACELI JACOPO	Presente
IPPOLITI ARNALDO	Presente	TOMASSETTI ANGELO	Presente
LUPACCHINI ANGELICA	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
MANDARANO MASSIMO	Presente	VECCHI ANDREA	Presente
MARCOSIGNORI LUCA	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Simone Pizzi.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 871 del 10.12.2024 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 1018), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 31 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Giovanni Zinni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss. e comma 837 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2021:

- all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- all'approvazione del "Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale";*
- all'approvazione delle relative tariffe in sede di prima applicazione;*
- a confermare il metodo di gestione del nuovo canone tramite affidamento diretto in house alla partecipata Ancona entrate S.r.l..*

DATO ATTO che il suddetto "canone" ha sostituito le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;*
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;*
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 22/12/2022, è stata approvata una modifica al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone in oggetto, in particolare con riferimento:

- alla concessione di box, banchi pesce e banchi agricoli all'interno dei mercati coperti;*
- alle occupazioni permanenti realizzate con infrastrutture di telecomunicazione.*

RITENUTO di apportare alcune modifiche al Regolamento in questione, relativamente:

- *all'applicazione del canone per le occupazioni relative ai cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, in recepimento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, da ultimo la deliberazione n. 80 del 18/04/2024 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte;*
- *all'interpretazione autentica, fornita dall'art. 5, comma 14-quinquies, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, in merito all'applicazione del comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente al canone forfetario dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;*
- *all'applicazione del diritto comunale di istruttoria ed eventuale sopralluogo, già previsto per le richieste di passo carrabile, anche per le occupazioni di suolo pubblico per cantieri edili e per permessi provvisori di sosta.*

VISTA, a tale riguardo, la proposta di modifica del Regolamento in questione presentata da Ancona Entrate S.r.l. ed acquisita con nota prot. n. 186915 del 11/11/2024.

RITENUTO di apportare, per quanto sopra, le seguenti modifiche al vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati":

- *inserimento, all'art. 15, comma 1, dopo la lett. B), del seguente punto:*

"B1) Cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici

In relazione a tali cantieri, si disciplinano due fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali, regioni, province, Città Metropolitane e comuni sono esenti senza limitazioni qualora i lavori siano svolti direttamente dagli stessi; per gli enti religiosi ed enti pubblici limitatamente alle occupazioni specificatamente previste dalla legge;

b) le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell'emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni di cui all'art. 8, lett. a), del presente Regolamento, rilevandosi il formarsi del presupposto per l'occupazione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile degli enti, non sono ascrivibili al soggetto esente bensì all'impresa appaltatrice che realizza il lavoro, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore. Qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege."

- *aggiunta, all'art 15, comma 1, lett. C), di quanto segue:*

"Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.";

- *inserimento, all'art. 62, dopo le parole "nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile", di quanto segue:
"nonché per occupazione di suolo pubblico con cantieri edili e per permessi provvisori di sosta,".*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

TENUTO CONTO che le delibere di approvazione o di modifica del Regolamento in questione non sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e ss., del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.), il quale riguarda unicamente le entrate di natura tributaria.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTA la necessità di acquisire, sulla presente proposta, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del TUEL.

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente di coordinamento dell'Area risorse e sviluppo economico, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

Tutto ciò premesso e considerato.

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito;

propone al Consiglio comunale

1. *di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.*
2. *Di approvare le seguenti modifiche al vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 4/03/2021 e successivamente modificato.*

Regolamento vigente	Regolamento aggiornato
Art. 15 Particolari tipi di occupazione <i>1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</i> <i>C) Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste</i> <i>Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:</i>	Art. 15 Particolari tipi di occupazione <i>1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:</i> <i>B1) Cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici</i> <i>In relazione a tali cantieri, si disciplinano due fattispecie:</i> <i>a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali, regioni, province, Città Metropolitane e comuni sono esenti senza limitazioni qualora i lavori siano svolti direttamente dagli stessi; per gli enti religiosi ed enti pubblici limitatamente alle occupazioni specificatamente previste dalla legge;</i> <i>b) le occupazioni effettuate direttamente da operatori economici cui, a seguito dell'emissione di specifici bandi di gara, siano stati affidati in appalto interventi pubblici per conto dei soggetti beneficiari delle esenzioni di cui all'art. 8, lett. a), del presente Regolamento, rilevandosi il formarsi del presupposto per l'occupazione di un'area appartenente al patrimonio indisponibile degli enti, non sono ascrivibili al soggetto esente bensì all'impresa appaltatrice che realizza il lavoro, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore. Qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.</i> <i>C) Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste</i> <i>Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:</i> <i>Classificazione dei comuni Tariffa</i> <i>- Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50</i> <i>- Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1</i>

<i>Classificazione dei comuni Tariffa</i> - Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 - Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 <i>In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</i>	<i>In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</i> <i>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.</i> <i>Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.</i>
<i>Art. 62</i> <i>Diritti di istruttoria e sopralluogo</i> <i>1. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima. La suddetta somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.</i>	<i>Art. 62</i> <i>Diritti di istruttoria e sopralluogo</i> <i>1. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di € 25,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, per occupazione di suolo pubblico con cantieri edili e per permessi provvisori di sosta, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima. La suddetta somma potrà essere modificata con Delibera di Giunta Comunale.</i>

3. Di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati” risulta modificato come riportato nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. *Di prendere atto del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000.*
5. *Di dare atto che, per l'approvazione o la modifica del Regolamento in questione, non è richiesta la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze.*
6. *Di trasmettere il presente provvedimento ad Ancona Entrate S.r.l.*
7. *Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti, funzionario titolare di E.Q. dell'Area risorse e sviluppo economico.*
8. *Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: <<**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.**>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 7^a Commissione consiliare, espresso in data 18.12.2024;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 7), espresso in data 17.12.2024, qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente

Presenti:	29	<i>Sono usciti i Consiglieri Stefano Foresi, Giacomo Petrelli e Tommaso Fagioli.</i>
Favorevoli:	20	<i>Eleonora L. Casarini, Giulio F. L...</i>
Contrari:	9	Angelo Tomassetti, Federica Fiordelmondo, Massimo Mandarano, Carlo Maria Pesaresi, Mirella Giangiacomi, Andrea Vecchi, Diego Urbisaglia, Francesco Rubini Filogna e Susanna Dini.
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:		

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	29	
Favorevoli:	20	
Contrari:	1	Angelo Tomassetti
Astenuti:	1	Massimo Mandarano
Non partecipanti al voto:		Francesco Rubini Filogna, Susanna Dini, Carlo Maria Pesaresi, Mirella Giangiacomi, Federica Fiordelmondo, Andrea Vecchi e Diego Urbisaglia.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- ☐ “A”;
- ☐ Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- ☐ Visto di conformità dell'azione amministrativa;
- ☐ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- ☐ Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”;
- ☐ Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 7), espresso in data 17.12.2024.
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio
SIMONE PIZZI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI